



G.A.L. LAGHI E MONTI DEL VERBANO CUSIO E OSSOLA s.c.a.r.l
Via CANUTO 12 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

Regione Piemonte
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Asse IV Leader
Programma di Sviluppo Locale
“Nelle Valli , tra i Laghi”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Misura 227
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI NELLE AREE FORESTALI

Allegati al bando: Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on-line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:

Allegato A.1 Descrizione del Progetto

Allegato A.2 Impegno a partecipare a corsi di formazione

Allegato A.3 Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario

Allegato A.4 Dichiarazione in materia di *de minimis*

Allegato A.5 Dichiarazione di impegno a inserire il nuovo percorso nei pacchetti turistici della Rete degli operatori turistici del Gal

Allegato B Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo

PARTE I – INQUADRAMENTO DELLA MISURA

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Laghi e Monti del V.C.O, utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 - Asse 4 LEADER, concede contributi per la realizzazione di interventi descritti al successivo art. 6.

Articolo 2 - Inquadramento generale

1. La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con determinazione dirigenziale n. 1.169 del 09/06/2009, ha approvato, nell’ambito dell’Asse 4 LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL Laghi e Monti del V.C.O e intitolato “*Nelle Valli, tra i Laghi*”, il cui tema strategico unificante è “*il turismo come “carburante” dei settori produttivi e dei servizi a sostegno dello sviluppo del territorio*”.

2. Il Piano di Sviluppo del GAL Laghi e Monti del V.C.O. si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l’attivazione di interventi multisettoriali e integrati nei seguenti ambiti d’intervento:

Linea di intervento 1: Incentivazione di attività turistiche connesse alla fruizione sostenibile del territorio rurale

Linea di intervento 2: Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale

Linea di intervento 3 : Creazione e rafforzamento delle filiere

Linea di intervento 4: Valorizzazione del Patrimonio Rurale

3. Per ciascun ambito, il GAL ha attivato una specifica linea d’intervento, la quale risulta costituita da una misura principale, individuata tra quelle previste dall’Asse 3 del PSR, a cui si collegano altre misure, riferite ad almeno due assi diversi del PSR, che insieme concorrono al raggiungimento dell’obiettivo che la linea d’intervento stessa si propone.

4. Nel caso specifico del presente bando, esso si inserisce nella Linea di intervento 1, la quale, secondo quanto previsto dal PSL, si propone i seguenti obiettivi:

- creare e qualificare una rete di servizi al turista, organizzati secondo un approccio integrato volto a sviluppare forme di commercializzazione innovative;
- attrarre turismo attraverso l’aumento della varietà e della gamma dei prodotti turistici proponibili;
- sviluppare le filiere turistiche (turismo culturale, naturalistico, rurale, montano, enogastronomico, ecc.);
- generare ricadute economiche e occupazionali sul territorio e sulle altre filiere locali;
- coinvolgere gli stakeholders del territorio (operatori turistici, produttori, consorzi di imprese).

Articolo 3 - Obiettivi

1. Il presente bando è emesso in attuazione della Linea d’intervento 1 “Incentivazione di attività turistiche connesse alla fruizione sostenibile del territorio rurale” del PSL, mediante l’apertura della presentazione di domande ai sensi della misura: 227 – Sostegno agli investimenti non produttivi nelle aree forestali.

2. Secondo quanto previsto dal PSL, la misura si inserisce nella strategia complessiva del GAL nei

termini seguenti:

| | |
|--|--|
| Obiettivi dell'operazione | <p>Promuovere una razionale gestione dei boschi nell'ambito di un uso sostenibile delle foreste;</p> <p>Accrescere in misura significativa il valore ecologico e sociale delle foreste attraverso idonei investimenti;</p> <p>Promuovere la cura dei terreni forestali abbandonati per scopi protettivi, ecologici e turistici, limitando i rischi di incendio e favorendo efficienza ed evoluzione dell'ecosistema forestale;</p> <p>Porre attenzione sulla necessità di garantire una corretta gestione del bosco nel suo complesso delle sue funzioni che vanno da quella ricreativa-ambientale a quella di tutela della biodiversità, della capacità di rigenerazione e della vitalità delle foreste;</p> <p>In particolare si prevedono investimenti per mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste in zone nelle quali la funzione protettiva ed ecologica sia di interesse pubblico;</p> <p>Stimolare la creatività degli operatori coinvolti nel proporre soluzioni innovative agli obiettivi precedentemente indicati.</p> |
| Collegamento con i fabbisogni prioritari | <ul style="list-style-type: none">- mantenimento del presidio del territorio, anche per quanto attiene le superfici forestali, nell'intento di limitare i fenomeni di degrado e di dissesto idrogeologico del contesto locale;- miglioramento della qualità ambientale in funzione anche di una sua valorizzazione a fini turistici;- consolidamento dell'immagine del territorio partendo dai suoi elementi distintivi, espressioni del carattere identitario locale. |
| Collegamento con il tema strategico unificante e con la linea di intervento | <p>L'area GAL si trova certamente in una posizione privilegiata rispetto ad altre aree del territorio regionale: un patrimonio naturale estremamente esteso e intatto per ampie porzioni rappresenta, infatti, una base formidabile per lo sviluppo di tali segmenti di offerta. Non si può, però, dimenticare che in un mercato turistico sempre più competitivo la disponibilità di attrattori di primo piano non è sufficiente a garantire un posizionamento solido sul mercato: le destinazioni vincenti sono sempre più quelle che riescono ad attrarre segmenti specifici di pubblico, proponendo occasioni di visita sempre nuove ed accattivanti.</p> <p>La presente operazione si inserisce in questo quadro: attraverso la valorizzazione di una particolare componente del patrimonio naturale, le numerose aree forestali, punta, infatti, a rafforzare il prodotto turistico dell'area GAL, sviluppando attraverso alcune iniziative pilota nuove motivazioni di visita per target vecchi e nuovi di visitatori.</p> <p>E', quindi, evidente il collegamento con la linea di intervento e con il tema unificante del PSL, entrambi improntati al perseguimento di uno sviluppo turistico solido ed ecocompatibile per l'area.</p> |

Tale strategia emerge anche dallo studio sulla commercializzazione turistica, realizzato con la Misura 313 2A e redatto dalla ditta Teamwork srl, disponibile sul sito internet del GAL all'indirizzo: www.gallaghiemonti.it. In particolare, nello studio si sono individuati 3 prodotti turistici di

specializzazione nelle sue varianti del trekking/hiking, del Cicloturismo e del turismo in plein air che, con diversi gradi di priorità, che puntano molto sul recupero e sulla costruzione di nuovi percorsi turistici. Tali prodotti turistici sono stati concepiti in considerazione sia dell'assetto paesaggistico e naturalistico del territorio del Gal Laghi e Monti, sia dai riscontri avuti in occasione degli incontri con i vari operatori turistici attivi.

Articolo 4 - Area di applicazione

1. Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio dei seguenti Comuni:

| | | |
|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Antrona Schieranco | Formazza | Premia |
| Anzola D'Ossola | Germagno | Premosello Chiovenda |
| Arola | Gurro | Quarna Sopra |
| Baceno | Loreglia | Quarna Sotto |
| Bannio Anzino | Macugnaga | Re |
| Beura Cardezza | Madonna del Sasso | Seppiana |
| Bognanco | Malesco | Toceno |
| Calasca Castiglione | Masera | Trasquera |
| Cannobio | Massiola | Trontano |
| Cavaglio Spocchia | Mergozzo | Valstrona |
| Ceppo Morelli | Montecrestese | Vanzone con San Carlo |
| Cesara | Montescheno | Varzo |
| Craveggia | Nonio | Viganella |
| Crevoladossola | Ornavasso | Villadossola |
| Crodo | Pallanzeno | Villette |
| Cursolo Orasso | Piedimulera | Vogogna |
| Domodossola | Pieve Vergonte | |
| Falmenta | | |

2. Gli interventi potranno essere effettuati su superfici forestali, ai sensi della L.R. 4/09.

Articolo 5 - Tipologia di investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi :

1. Investimenti intesi a valorizzare la fruizione turistica;
2. Investimenti intesi alla valorizzazione ambientale delle foreste.

2. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti a favore di superfici forestali che concorrano a migliorarne la fruizione turistica, in particolare sotto il profilo didattico e ricreativo.

3. Nel dettaglio sono ammissibili le seguenti tipologie di interventi:

- a) creazione di percorsi autoguidati;
- b) realizzazione di punti di accesso, punti informativi e descrittivi;
- c) allestimento di aree di sosta e di punti panoramici e di osservazione degli ecosistemi;
- d) valorizzazione di manufatti storici (quali muretti di contenimento, piloni, insegne votive, ecc.) posti lungo i percorsi oggetto d'intervento;
- e) sistemazione e allestimento di percorsi specificamente dedicati a soggetti portatori di disabilità.

4. Gli investimenti di cui al comma precedente devono essere realizzati su superfici forestali di proprietà privata o comunale e non devono condurre ad un apprezzabile incremento nel valore economico o nella redditività delle superfici interessate. Gli investimenti realizzati non devono comunque comportare alcun ritorno economico per i proprietari e/o i gestori delle superfici forestali interessate. Inoltre la legna tagliata deve essere lasciata in bosco o, nel caso di proprietà comunali, se esboscata deve essere lasciata a disposizione della popolazione.

5. Qualunque sia il contenuto dell'intervento, il beneficiario deve prevedere la realizzazione di un'adeguata segnaletica illustrativa, che consenta la fruizione dei percorsi / aree allestite e che guidi il visitatore a comprenderne e a rispettarne il significato naturalistico, ambientale e forestale. **Tutti gli interventi realizzati dovranno essere finalizzati a rendere fruibili dei percorsi turistici in generale a tutta la popolazione, ma in particolare ai soggetti portatori di handicap e alle scolaresche, come nell'intendimento della costituenda rete degli operatori turistici del Gal. Inoltre si dovrà consentire l'inserimento dei nuovi percorsi nei pacchetti turistici realizzati dalla rete degli Operatori turistici del Gal.** A tal fine è prevista la formalizzazione di un impegno, da parte del beneficiario di contributo, con la sottoscrizione del documento contenuto nell'Allegato A.5.
6. Si precisa che l'ammissione a finanziamento non esonera dall'osservazione degli adempimenti di cui all'art. 14 della L.R. 4/2009.

Articolo 6 - Spese ammissibili

1. Premesso che tutti gli interventi devono essere volti alla conservazione della biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico e dei paesaggi agrari tradizionali o alla tutela della risorsa suolo da fenomeni erosivi, di dissesto idraulico, sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:

| Tipologie di intervento | Spese ammissibili |
|---|--|
| 1. Investimenti intesi a valorizzare la pubblica utilità delle foreste | <p>1.a - Creazione e sistemazione di sentieri</p> <p>Sono compresi in questa sezione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria della sentieristica già esistente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ripulitura tramite decespugliamento o taglio di piante arboree; - sistemazione del fondo del tracciato; - ripristino e regolarizzazione delle scarpate. Per le scarpate a valle il ripristino può essere fatto anche mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o piccole opere di ingegneria naturalistica; - ripristino o realizzazione ex-novo della segnaletica; - ripristino o realizzazione ex-novo di strutture di protezione (staccionate, corde di protezione, corrimano, ecc...); - realizzazione o ripristino di attraversamenti, guadi, passerelle. <p>Sono altresì compresi i seguenti interventi per la creazione di nuova sentieristica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apertura di sentiero di larghezza pari a 0,8-1 metro con contropendenza a monte; - regolarizzazione delle scarpate, anche mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o piccole opere di ingegneria naturalistica realizzati sulle scarpate; - realizzazione e apposizione della segnaletica; - realizzazione di strutture di protezione (staccionate, corde di protezione, corrimano, ecc...); - realizzazione o ripristino di attraversamenti, guadi, passerelle. <p>1.b - Realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di punti panoramici e di osservazione degli ecosistemi</p> |

Sono finanziabili gli interventi di:

- formazione della piazzola;
- opere di livellamento del terreno;
- realizzazione o ripristino di staccionate, muretti o altre strutture di delimitazione o protezione;
- realizzazione, fornitura e posa in opera degli arredi in legno (tavoli, panche, coperture, ecc.);
- realizzazione, fornitura e apposizione di cartellonistica;
- realizzazione di punti di approvvigionamento di acqua o di punti fuoco realizzati all'interno delle aree di sosta o delle aree picnic appositamente autorizzate, in modo conforme a quanto previsto dall'art. 4.1 della Circolare del Presidente Giunta Regionale del 9 marzo 95, prot. 6/AGE esplicativa sull'applicazione della L.R. 16/94.

Sono altresì finanziabili i seguenti interventi di ripristino delle strutture già esistenti:

- livellamento del fondo dell'area;
- ripristino di staccionate, muretti o altre strutture di delimitazione o protezione;
- ripulitura tramite decespugliamento;
- taglio di piante arboree secche o deperienti o, in generale, che possono costituire un rischio per la pubblica incolumità;
- ripristino o sostituzione di arredi danneggiati;
- ripristino o sostituzione di punti fuoco all'interno delle aree di sosta o delle aree picnic appositamente autorizzate;
- ripristino o sostituzione/integrazione della cartellonistica.

1.c - realizzazione o ripristino di giardini botanici e altri interventi didattici e divulgativi in bosco -

Sono ammissibili interventi di realizzazione o ripristino di giardini botanici o di altre strutture all'aperto finalizzate alla divulgazione e dimostrazione a fini didattici di elementi legati al lavoro in bosco o agli antichi mestieri legati all'utilizzazione dei boschi.

In tutti i casi sono ammissibili a finanziamento i seguenti lavori:

- ripulitura dell'area interessata dall'intervento tramite decespugliamento o taglio della vegetazione arborea in eccesso o estranea;
- realizzazione o ripristino di staccionate in legno o di altre recinzioni perimetrali;
- la realizzazione o ripristino di stradelli, piste o strade forestali interni all'area o di collegamento alla rete viaria pubblica esistente;
- la realizzazione, ripristino, adeguamento e messa in posa di segnaletica specifica;
- eventuali interventi colturali straordinari a carico delle singole piante (potature; interventi fitosanitari, di monitoraggio o curativi);
- acquisto e messa a dimora di piante arboree o arbustive forestali esclusivamente di specie autoctone;
- messa a dimora o ripristino di arredi in legno;
- realizzazione di recinzione a protezione dell'area o di singole piante;

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - ristrutturazione di piccole strutture tradizionali dedicate all'esecuzione di lavorazioni connesse all'uso del bosco o legate al bosco, per lo svolgimento di attività didattiche e dimostrative, compresa la realizzazione o ripristino dell'impianti elettrico o idro/termo/sanitario; - acquisto, realizzazione e messa in opera di strutture temporanee in legno, prefabbricate o realizzate in loco, di servizio (rimesse materiali e attrezzature, riservate al personale; ecc.) o per l'accoglienza dei visitatori (servizi igienici; reception, ecc.) o per finalità dimostrative/esplicative (ad es.: realizzazione di una carbonaia tradizionale; realizzazione di piccole strutture in legno come ricostruzione di tipologie tradizionali utilizzate come ricoveri di persone e/o animali o per l'esecuzione di piccole lavorazioni in bosco del legno o di altri prodotti del bosco; ecc.). |
| 2. Investimenti intesi alla valorizzazione ambientale delle foreste. | Sono ammissibili investimenti non produttivi finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli quali la conversione ed avviamento di boschi cedui in alto fusto, la trasformazione di fustaie coetanee in fustaie disetanee; diradamenti dei soprassuoli artificiali ai fini della loro rinaturalizzazione spontanea. |

2. Sono ammissibili spese generali e di progettazione quali onorari di consulenti, studi di fattibilità, per un importo massimo pari al 12% degli investimenti realizzati.

3. Si specifica che per gli investimenti di cui alla tipologia di intervento 2 "Investimenti intesi alla valorizzazione ambientale delle foreste" della tabella precedente, le superfici forestali interessate debbono essere o in Aree protette (secondo le delimitazioni in vigore dal 1° gennaio 2012) o Rete Natura 2000 o boschi da seme (Determina Direzione OOPP, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste n. 2237 del 5 settembre 2011) o boschi protettivi individuati secondo la metodologia messa a disposizione dalla Regione Piemonte. Per gli investimenti di cui alla tipologia di intervento 1 "Investimenti intesi a valorizzare la pubblica utilità delle foreste" della tabella precedente, le superfici forestali interessate debbono trovarsi o nelle situazioni di cui al punto precedente o essere sottoposte a vincolo idrogeologico o essere caratterizzate da rilevanza paesaggistica. Non devono avere vocazione produttiva (ossia essere caratterizzate da una buona possibilità di accesso ed esbosco, essere prive di particolare rilevanza naturalistica o protettiva e non svolgere altre funzioni sociali) o essere caratterizzate da destinazione produttiva in Piani Forestali approvati dalla Giunta Regionale.

4. Le spese di cui al precedente comma 1 sono ammissibili anche in terreni non di proprietà, se il proponente dell'investimento ne ha la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni (che verranno conteggiati a partire dalla richiesta di saldo), risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e/o da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario delle superfici (Allegato 3). Tale dichiarazione di assenso è obbligatoria all'atto di presentazione della domanda.

4. Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per il richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR e del PSL.

5. L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti presso il beneficiario.

6. Tutti gli interventi finanziati devono rispettare le restrizioni alla produzione di cui al Reg. CE n. 1234/2007 e s.m.i. (quote latte). Non saranno pertanto ammessi al sostegno interventi che abbiano per effetto il superamento della quota di produzione ("quota latte") di cui dispone

l'azienda richiedente.

Articolo 7 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili, disciplinate dal Reg. CE 1968/2005, a contributo tutte le spese non strettamente connesse alla realizzazione degli interventi come descritti al precedente art. 6.

2. Nel dettaglio è esclusa l'ammissibilità delle seguenti tipologia di spesa, di seguito elencate a titolo esemplificativo:

- acquisto di immobili e/o terreni;
- manutenzione ordinaria;
- interventi su superfici già oggetto di analogo investimento negli ultimi 10 anni;
- spese di gestione;
- lavori in economia;
- spese notarili, IVA, tasse e altre imposte;
- costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese calcolate in maniera forfettaria;
- spese non documentabili.

Articolo 8 - Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando gli Enti pubblici e i soggetti privati che abbiano una competenza istituzionale e/o che svolgano un'attività professionale nel settore della gestione e della valorizzazione forestale e che abbiano il possesso delle superfici forestali interessate, localizzate in area GAL, almeno per la durata del periodo d'impegno.

2. Per soggetti privati si intendono le microimprese, singole e associate, i consorzi e le associazioni forestali. È esclusa, in ogni caso, l'ammissibilità al bando di privati cittadini.

3. Le zone boschive e forestali oggetto dell'intervento devono essere di proprietà di privati o di comuni, singoli o associati.

Articolo 9 - Agevolazioni previste

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 100 % per soggetti pubblici e al 80% per i soggetti privati della spesa ammessa.

2. Il contributo è ammesso in regime "*de minimis*" (Reg. (CE) n. 1998/2006) e fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo art. 10

Articolo 10 - Limiti degli investimenti

1. Con riferimento agli interventi realizzati dai soggetti di cui al precedente art. 8, per ogni domanda di contributo:

- la spesa minima ammissibile è pari ad € 20.000,00, su una superficie minima accorpata ammissibile di 3 ha accorpati. Per superficie accorpata si intende una superficie di bosco continua, caratterizzata da eventuali interruzioni della copertura forestale su fasce di profondità non superiore a 100 m. (D.P.G.R. 20 settembre 2011, n. 8/R Regolamento regionale recante: "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4);
- la spesa massima ammissibile è pari ad € 40.000,00, su una superficie minima accorpata ammissibile di 3 ha accorpati. Per superficie accorpata si intende una superficie di bosco continua, caratterizzata da eventuali interruzioni della copertura forestale su fasce

di profondità non superiore a 100 m. (D.P.G.R. 20 settembre 2011, n. 8/R Regolamento regionale recante: "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4).

2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria svolta dal GAL, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Articolo 11 - Ripartizione risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL per la realizzazione degli interventi previsti dal presente bando, nell'ambito della misura 227 risultano pari a € 281.580,00 attivati per il 44% dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e per la parte restante da contropartite pubbliche nazionali.

Articolo 12 - Requisiti di ammissibilità

1. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il soggetto richiedente il contributo:

NEL CASO DI SOGGETTI PRIVATI

- deve dimostrare la titolarità del possesso delle superfici forestali;
- deve dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
- deve dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento proposto, producendo specifico impegno al cofinanziamento, come previsto al successivo art. 14 comma 1, lett. F;
- deve rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- deve dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
- non deve trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non deve avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- deve essere disponibile a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario;
- deve impegnarsi a rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per gli arredi/attrezzature e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori; tale vincolo diverrà effettivo a conclusione dell'investimento;
- deve rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "*de minimis*".

NEL CASO DI SOGGETTI PUBBLICI

- deve dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui richiede il finanziamento;
- deve dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
- deve rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per le attrezzature e gli arredi e di durata decennale per gli immobili dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- deve dimostrare la titolarità nel caso di possesso delle superfici forestali;
- deve rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "*de minimis*".

2. In ogni caso, il soggetto beneficiario del contributo deve impegnarsi a consentire l'accesso alle opere realizzate, evitando di porre in atto qualsiasi comportamento attivo od omissivo che possa impedirne la fruizione.

Articolo 13 - Criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. Tutte le domande presentate a valere sulla misura 227 nell'ambito del presente bando saranno inserite in una graduatoria unica.

2. Il punteggio attribuito a ciascuna domanda sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti sui seguenti parametri :

| PARAMETRO | REQUISITO | PUNTEGGIO |
|---|---|------------------|
| INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI CON PERCORSI ESISTENTI (max 9 punti) N.B. i punteggi sono cumulabili | L'intervento proposto si collega a itinerari disponibili sul territorio | 3 |
| | L'intervento proposto si collega a patrimoni culturali | 3 |
| | L'intervento proposto si collega a aree di pregio naturalistico-ambientale (siti Natura 2000 e aree protette) | 3 |
| INTEGRAZIONE TERRITORIALE (max 5 punti) | Progetto che coinvolga il territorio di cinque o più Comuni | 5 |
| | Progetto che coinvolga il territorio di due fino a quattro Comuni | 3 |
| FRUIBILITÀ DEGLI INTERVENTI (max 14 punti) N.B. I punteggi sono cumulabili | Allestimenti e servizi dedicati ai soggetti portatori di disabilità | 6 |
| | Disponibilità di servizi di accompagnamento e di visite guidate, anche in convenzione senza finalità di lucro da parte del beneficiario con soggetti che gestiscono professionalmente tali servizi; le eventuali convenzioni o contratti devono risultare da un documento scritto e devono essere allegate alla richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori; alla domanda di contributo deve essere allegata una dichiarazione d'intenti che attesti tale disponibilità. | 4 |
| | Disponibilità di servizi di noleggio di attrezzature per la fruizione dei tracciati e delle aree allestite, anche in convenzione senza finalità di lucro da parte del beneficiario con soggetti che gestiscono professionalmente tali servizi; le eventuali convenzioni o contratti devono risultare da un documento scritto e devono essere allegate alla richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori; alla domanda di contributo deve essere allegata una dichiarazione d'intenti che attesti tale disponibilità. | 4 |
| RILEVANZA DELL'INTERVENTO (max 6 punti) | L'intervento prevede opere di valorizzazione (recupero/ristrutturazione) di manufatti storici posti lungo il percorso (quali muretti di contenimento, piloni, insegne votive, ecc.) | 6 |
| LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (max. 2 punti) | oltre 1.000 m di altezza | 2 |
| | tra 500 e 1.000 m di altezza | 1 |

3. I parametri sulla base di quali sarà valutata la qualità del progetto proposto sono i seguenti:

| | |
|---|-----------------------------------|
| Coerenza degli investimenti previsti nell'ambito dell'intervento proposto con gli obiettivi fissati dal PSR e dal PSL | Alta = 2 punti Media = 1 punto |
| Cantierabilità dell'intervento | Alta = 2 punti Media = 1 punto |
| Grado di innovazione delle soluzioni adottate per favorire la fruibilità dell'intervento | Alta = 2 punti Media = 1 punto |
| Progetti che prevedono una forma di collaborazione/gestione in forma associata (Consorzi o associazioni forestali con almeno 5 comuni tra i soci) | Alta = 2 punti Media = 1 punto |

4. Il Punteggio massimo ottenibile è pari a 44 punti. Non saranno considerate ammissibili a contributo le domande che non raggiungano almeno il punteggio minimo di 18 punti.

5. A parità di punteggio, le domande saranno poste in graduatoria secondo l'ordine di loro presentazione.

Articolo 14 - Documentazione per la presentazione della domanda

1. Per concorrere all'assegnazione del contributo, il soggetto richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

A. **Modulo di domanda di contributo** (previsto nella procedura informatica per l'invio on-line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:

Allegato A.1 Descrizione del Progetto

Allegato A.2 Impegno a partecipare a corsi di formazione

Allegato A.3 Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario

Allegato A.4 Dichiarazione in materia di *de minimis*

Allegato A.5 Dichiarazione di impegno a inserire il nuovo percorso nei pacchetti turistici della Rete degli operatori turistici del Gal

B. Per i beneficiari privati aventi titolo, copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto.

C. Per i soggetti privati nel settore forestale, certificato d'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio, **in data non anteriore a sei mesi**, attestante che non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.

D. Copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

E. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.

F. Per le cooperative, copia del certificato/attestato di avvenuta revisione cooperativa, ovvero copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6, D.L. 2 agosto 2002, n. 220 e del versamento del

contributo per la revisione cooperativa;

G. Copia del bilancio dell'ultimo esercizio sociale con relativi allegati recanti gli estremi di deposito al Registro delle imprese della CCIAA. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno presentare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale. Le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, dovranno presentare il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda.

H. Dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario dell'area oggetto dell'intervento (Allegato A.3). Successivamente, al momento dell'ammissione a contributo, occorrerà produrre un documento comprovante il Titolo di possesso del terreno interessato dagli investimenti, la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita), unitamente alla dichiarazione da parte del proprietario a non aver dato analogo assenso nei precedenti 10 anni.

I. Computo metrico estimativo delle opere edili previste; il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il *"Prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – ultima edizione"*. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta.

L. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti precedenti che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

M. Documentazione fotografica inerente le aree nelle quali si realizzano gli interventi.

N. Fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla data di richiesta di saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

La carenza di uno o più elementi richiesti comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.

II PARTE – PROCEDURE

Articolo 15 - Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti che intendono presentare domande di contributo ai sensi del presente bando devono rispettare le seguenti modalità operative:

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 1782/2003, n. 796/2004 e n. 1975/2005) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con L.R. 14/06 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una domanda di contributo comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.

Pertanto le microimprese che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla L.R. 9/07.

Per l'iscrizione all'anagrafe agricola unica è necessario costituire il fascicolo aziendale, seguendo una delle seguenti modalità:

1. il rappresentante legale si reca presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, munito di documento di identità in corso di validità. Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

oppure

2. il rappresentante legale compila il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo

http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm,

e lo trasmette, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, a:

Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino (fax 011/4325651).

b) Presentazione delle domande di aiuto

I soggetti interessati all'ottenimento dei contributi previsti dal presente devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on-line appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo aziendale;

oppure

- in proprio utilizzando il servizio *on line* disponibile sul portale Sistema Piemonte alla pagina:

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/index.shtml (cliccare il *link*:

"piano di sviluppo rurale –accedi"), previa registrazione al portale stesso.

La registrazione al portale Sistemapiemonte può essere effettuata dalla pagina

<http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> oppure utilizzando una smart card

rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane. La procedura di registrazione attribuisce all'azienda un identificativo utente e una *password*. La compilazione della domanda *on line* deve rispettare i termini di presentazione di cui al successivo art. 16.

Al termine della procedura *on line* (effettuata tramite CAA o in proprio), sarà possibile eseguire la stampa del modulo di domanda di aiuto. Tale originale cartaceo, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda, dovrà essere trasmesso al **GAL Laghi e Monti del V.C.O** per l'istruttoria, all'indirizzo:

Via Canuto, 12 – 28845 Domodossola (Vb)

entro tre giorni lavorativi dalla data di invio telematico.

La domanda in forma cartacea potrà essere consegnata a mano oppure spedita tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro prodotto simile previsto dalle Poste Italiane, ad esempio Pacco J+3); farà fede, al solo fine del rispetto dei termini di presentazione, il timbro di partenza dell'ufficio postale o il protocollo di avvenuta consegna a mano (rilasciato dal GAL).

Sulla busta dovrà essere indicata, in modo ben visibile, la dicitura "*Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento - Sostegno agli investimenti non produttivi nelle aree forestali*", oltre all'indicazione della misura di riferimento ("*Misura 227*").

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, **ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.**

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente; il GAL non assume alcuna responsabilità per il caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL inoltre non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di contributo dovrà pervenire in forma completa, secondo l'elenco della documentazione da produrre contenuto nelle disposizioni specifiche di ogni misura.

La presentazione della domanda di contributo da parte dei soggetti interessati non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

I lavori e gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione del progetto ricadono sotto la piena responsabilità del richiedente.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR e del PSL.

L'istruttoria delle domande può comprendere l'effettuazione di accertamenti diretti in azienda.

Articolo 16 - Termini di presentazione delle domande

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 1, lett. b, le domande di

contributo possono essere presentate **a partire dal 19.03.2012 e fino al 18.05.2012** (termine ultimo per l'invio telematico) ed entro le ore 12.00 del 23.05.2012 deve essere consegnata la domanda cartacea.

2. La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

3. Si ricorda che, ai fini dell'ammissibilità della domanda, copia cartacea della stessa (con i relativi allegati cartacei) deve essere trasmessa al GAL entro e non oltre i tre giorni lavorativi successivi all'invio telematico.

Articolo 17 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

1. Tutti i documenti richiesti, come indicati nelle disposizioni specifiche di ogni misura, possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.

3. Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. citato, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dal soggetto che ha presentato domanda di contributo o da terzi.

Articolo 18 - Ricevibilità della domanda

1. L'inizio del procedimento di valutazione di ciascuna domanda di contributo si ha quando questa, sia in formato elettronico che in formato cartaceo, perviene al GAL, il quale effettua le verifiche di ricevibilità relative a:

- presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
- presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
- presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
- presenza del codice fiscale / partita IVA.

2. In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica, la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del prosieguo del procedimento e/o della richiesta di eventuali riesami della pratica.

3. L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata risolvibile con la richiesta degli elementi stessi da presentare inderogabilmente entro breve e precisata scadenza: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito di quanto fatto pervenire al GAL in tempo utile dal beneficiario.

4. Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento secondo le modalità ritenute valide dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

1. Le domande di contributo saranno valutate da una Commissione di Valutazione appositamente istituita dal GAL.

2. La Commissione di valutazione procederà all'istruttoria delle domande nei termini seguenti:

a. le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale, con riguardo a:

- rispetto dei termini di presentazione;
- completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
- sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni come previsti dal presente bando pubblico;
- congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando.

b. le sole domande risultate formalmente ammissibili saranno quindi sottoposte ad una valutazione di merito tecnico, sulla base dei criteri e dei punteggi definiti all'art. 13.

2. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL comunicherà ai potenziali beneficiari gli eventuali motivi in base ai quali la Commissione di Valutazione non ritiene di poter accogliere la domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa.

3. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio.

4. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, provvederà ad approvare le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.

5. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità. L'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse, saranno anche pubblicati sul sito del GAL, secondo le forme previste dalla legge.

6. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:

- comunicare l'accettazione del contributo;
- trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori.

L'omessa trasmissione della comunicazione di accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, potrà comportare, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione del GAL, la revoca del contributo.

7. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate al successivo art. 31.

8. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.

9. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente la spesa ammissibile della domanda; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico di cui all'art. 9.

Articolo 20 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

I requisiti necessari per l'ammissione al contributo devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda e potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

Articolo 21 - Dati personali e sensibili

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per il GAL Laghi e Monti del V.C.O, per la Regione Piemonte e per tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nel processo di erogazione dei contributi a valere sul PSR 2007-2013 della Regione Piemonte, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti.

Articolo 22 - Divieto di cumulabilità

Le agevolazioni concesse ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi, per le medesime iniziative, dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 23 - Inizio di decorrenza degli investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo gli investimenti avviati **dopo** la data di invio della domanda in forma telematica, qualora ritenuti ammissibili.

2. Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.

3. Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese tecniche, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità a contributo della spesa.

4. I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data di cui sopra, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione della domanda.

Articolo 24 - Termini di ultimazione degli interventi

1. Gli investimenti ammessi a contributo devono essere conclusi entro il 31.10.2012.

2. Il progetto si considera ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le

relative spese sono state effettivamente pagate dal beneficiario del contributo.

Articolo 25 - Esclusioni particolari

1. Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

- non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile dal DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti;
- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione Piemonte, dalle Province, dalle Comunità Montane, dal GAL, da AGEA e da ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- non abbiano restituito somme non dovute, percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, delle Province, delle Comunità Montane, del GAL, di AGEA e di ARPEA;
- abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- siano in attesa di sentenza per reati di frode o di sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso, la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista dalle regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell'n. + 2).

2. Nel caso in cui, dopo la concessione del contributo, il soggetto beneficiario si trovi in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 26 - Vincoli destinazione d'uso e durata degli accordi

1. I soggetti beneficiari del contributo dovranno impegnarsi al rispetto dei vincoli di destinazione e di uso degli interventi finanziati per un periodo di:

- 10 anni nel caso di strutture, investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti in arredi e attrezzature.

2. Nei periodi come sopra definiti, i beni non potranno essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati, salva la possibilità di richiedere varianti come specificato al successivo art. 28 e salve le eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno essere sottoposte a valutazione del GAL.

3. Gli anni di cui al precedente comma 1 devono essere computati a partire dalla data di collaudo finale dell'investimento.

4. Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione preventivamente richiesta al GAL ed autorizzata dallo stesso, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti necessari a godere del contributo concesso ai sensi del presente bando.

Articolo 27 - Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione opere, attrezzature, arredi - restituzione e recupero agevolazioni

Nei casi di:

- diversa destinazione/uso o alienazione delle opere, arredi, attrezzature nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);
- mancata realizzazione, anche parziale, degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
- scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione;
- perdita dei requisiti necessari al godimento del contributo;

all'Ufficio che aveva concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

Articolo 28 - Adattamenti tecnico-economici

1. L'intervento ammesso a contributo deve essere realizzato conformemente alle caratteristiche evidenziate nella documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda.

2. Sono fatte salve:

- la possibilità, per il GAL, di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per il beneficiario;
- la possibilità, per i presentatori delle domande, di richiedere la correzione di meri errori materiali; la richiesta sarà accolta a discrezione del GAL.

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a contributo, al netto delle spese generali e tecniche. Tale adattamento tecnico-economico deve:

- essere preventivamente autorizzato dal GAL;
- rispettare tutta la disciplina di cui al presente bando, per la misura del cui si riferisce la domanda;
- rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento 1 "Incentivazione di attività turistiche connesse alla fruizione sostenibile del territorio rurale", come definita nell'ambito del PSL del GAL Laghi e Monti del V.C.O;
- confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
- confermare la redditività degli investimenti.

L'adattamento tecnico-economico, in ogni caso, non può comportare l'aumento del contributo concesso.

3. In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.

4. L'aumento di prezzo di una specifica prestazione e/o attività prevista nel progetto non è considerato adattamento tecnico-economico.

5. Ad eccezione dell'adeguamento tecnico-economico, non sono ammesse varianti.

Articolo 29 Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b. Assegno

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia della matrice dell'assegno emesso specificando fornitore, data e numero fattura/ricevuta e causale.

c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d. Vaglia postale

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e. Carta di credito e/o bancomat

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa

sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data.

Articolo 30 – Controlli amministrativi e in loco

1. Ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE n. 65/2011, la totalità delle domande di contributo e di pagamento sarà sottoposta a controlli amministrativi relativi a tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.

2. Ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del Reg. CE n. 65/2011, nell'ambito dei controlli amministrativi e tecnici, per le operazioni connesse ad investimenti, deve essere effettuata almeno una visita di controllo *in situ*, rientrante nei controlli amministrativi. La visita è finalizzata a verificare la realizzazione del progetto o l'esistenza fisica dell'investimento nonché la sua rispondenza alla documentazione progettuale presentata con la domanda, con particolare attenzione al computo metrico consuntivo (quando richiesto dall'intervento) oppure la rispondenza ai preventivi presentati allegati alla domanda stessa. La visita *in situ* sarà effettuata sul 100% dei progetti, prima del pagamento dell'aiuto ed in caso di una sola visita prima del pagamento del saldo finale.

2.3. Ai sensi degli artt. 25-27 del Reg. CE n. 65/2011 Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.

4. Il controllo in loco sarà effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL.

5. I controlli in loco potranno essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato dall'investimento; egli, inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Articolo 31 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Non sono erogabili anticipi e neppure acconti sul contributo concesso.

2. Il **saldo** del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di saldo;
- documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 29 del presente bando;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certificati che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario;
- Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo (vedi Allegato B);
- Fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.

Articolo 32 - Controlli ex-post

1. Ai sensi del Reg. CE n. 65/2011, art. 29, saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.

2. Gli obiettivi dei controlli ex-post potranno consistere nella verifica:

- del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
- della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.

3. I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

4. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 33 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile Amministrativo del GAL è responsabile delle procedure operative di cui al presente bando pubblico.

Articolo 34 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

1. Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi al Direttore tecnico e al Responsabile Amministrativo del GAL, reperibili al numero di telefono 0324/481756 con il seguente orario:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.00

e, previo appuntamento telefonico, presso la sede del GAL Laghi e Monti del V.C.O, Via Canuto 12 – 28845 Domodossola (Vb).

Articolo 35 - Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente bando il beneficiario accetta integralmente le disposizioni contenute nel bando, nel modulo di domanda e nei relativi allegati, così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche, impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.

2. Il GAL si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.

3. Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al PSL del GAL, il cui testo è pubblicato sul sito internet www.gallghiemonti.it

4. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione del presente bando, ivi compresi i provvedimenti di concessione dei contributi, è ammessa la conciliazione

arbitrale, in alternativa al competente Foro di Verbania.

Articolo 36 - Pubblicazione

Il presente bando è pubblicato sul sito del GAL e sui siti dei soci dello stesso GAL e tramite avviso inviato al giornale locale Popolo dell'Ossola.